



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2011
COM(2011) 753 definitivo

2011/0368 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. Chiave di volta del progetto europeo, queste politiche intendono instaurare uno spazio senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita. Il programma di Stoccolma del 2009¹ ha confermato l'importanza crescente delle politiche degli affari interni, uno dei settori che il trattato di Lisbona ha modificato in misura sensibile.

Nel settore della sicurezza interna, i documenti di base, quali la comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna², hanno fornito chiari orientamenti circa la direzione che le attività dovranno prendere nel prossimo futuro. Grandi sfide attendono l'Unione europea nel settore della sicurezza interna: terrorismo e criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti, corruzione, criminalità informatica, tratta degli esseri umani e traffico illecito di armi continueranno a costituire minacce gravi. Secondo le previsioni, i tassi aggregati di criminalità rimarranno stabili ma la natura dei reati è destinata a cambiare poiché i criminali si avvarranno di nuove tecnologie. È ipotizzabile che la criminalità transfrontaliera e organizzata aumentino e assumano una dimensione più sofisticata e internazionale; aumenteranno alcune tipologie di illeciti, quali frodi, riciclaggio di denaro e la criminalità informatica. L'Unione dovrà adottare ulteriori azioni per proteggere più efficientemente le sue infrastrutture critiche dagli attentati terroristici e per sviluppare un approccio integrato a livello dell'Unione alla gestione dei rischi e delle crisi. Per affrontare tutte queste sfide future, è fondamentale potenziare le azioni a livello dell'Unione per riuscire a proteggere efficacemente i cittadini da minacce che assumono una dimensione sempre più transnazionale e per sostenere gli interventi operativi delle autorità competenti degli Stati membri, anche grazie ad un adeguato finanziamento dell'Unione. In proposito il programma di Stoccolma ha espressamente richiesto la costituzione di un fondo a sostegno dell'attuazione della strategia di sicurezza interna così come un approccio coerente e globale nei confronti della cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.

In questo contesto, nella proposta del 29 giugno 2011 relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³, la Commissione ha suggerito di istituire un fondo per la sicurezza interna, all'interno di una struttura bipartita semplificata per le spese future nel settore degli affari interni che comprende anche un fondo per l'asilo e la migrazione. Il Fondo Sicurezza interna avrà una dotazione di bilancio complessiva di 4 648 milioni di EUR (a prezzi correnti) per sostenere la realizzazione dei cinque obiettivi strategici definiti dalla strategia di sicurezza interna: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere, e aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità.

¹ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

² COM(2010) 673 definitivo.

³ COM(2011) 500 definitivo.

Poiché il trattato pone basi giuridiche diverse per l'ampia gamma di obiettivi strategici da realizzare, non è possibile, sotto il profilo giuridico, istituire il Fondo Sicurezza interna come un unico strumento finanziario. Si propone pertanto di istituire il Fondo sotto forma di un quadro finanziario generale, composto da due specifiche proposte settoriali (il presente documento costituisce una delle due proposte), integrate da uno strumento orizzontale che ne stabilisce le disposizioni comuni.

Una spiegazione più articolata dell'architettura giuridica è riportata nella sezione 3.

2. CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Facendo eco alla grande rilevanza attribuita alla valutazione come mezzo per informare il processo di elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene conto dei risultati della valutazione, della consultazione dei soggetti interessati e della valutazione d'impatto.

I preparativi per i futuri strumenti finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2010 e continuati nel 2011. Nell'ambito di tali lavori, nel dicembre 2010, uno studio di valutazione/valutazione d'impatto è stato commissionato a un contraente esterno. Tale studio, ultimato nel luglio 2011, raccoglie tutti i risultati disponibili in termini di valutazione degli strumenti finanziari esistenti e passa in rassegna i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, incluse le eventuali conseguenze, esaminati nella valutazione d'impatto. Su questa base la Commissione ha approntato una relazione sulla valutazione d'impatto, che è stata esaminata e commentata dal comitato per la valutazione d'impatto il 9 settembre 2011.

Ribadendo l'importanza della valutazione come mezzo per informare il processo di elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene anche pienamente conto della valutazione formale intermedia del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà⁴, che ha esaminato l'attuazione dei programmi ISEC ("Prevenzione e lotta contro la criminalità") e CIPS ("Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza") nel periodo 2007-2009. Nella relazione del 16 giugno 2011, la Commissione ha valutato gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione dei programmi e i risultati conseguiti, fornendo l'esatta mappatura delle attività del programma, l'analisi dei risultati dei progetti finanziati e una rassegna degli strumenti e dei meccanismi di attuazione, al fine di individuare le misure correttive eventualmente necessarie.

Nel formulare la presente proposta si è tenuto conto dei risultati di una consultazione pubblica online sul futuro dei finanziamenti nel settore degli affari interni⁵, protrattasi dal 5 gennaio al 20 marzo 2011 e aperta ai soggetti interessati dell'Unione e dei paesi terzi. È pervenuto un totale di 115 risposte di privati e organizzazioni, compresi otto *position paper*, emananti da tutti gli Stati membri ma anche da alcuni paesi terzi.

Nell'aprile 2011 la conferenza "*The future of EU funding for Home Affairs: A fresh look*" ha riunito i principali referenti (Stati membri, organizzazioni internazionali, associazioni della

⁴ COM(2011) 318 definitivo del 16.6.2011. Comunicazione sulla valutazione intermedia del programma quadro "Sicurezza e tutela delle libertà" (2007-2013).

⁵ I documenti di consultazione e la relazione sui risultati della consultazione sono disponibili nel sito Internet della DG Affari interni:
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0020_en.htm

società civile, ecc.) per uno scambio di vedute sul futuro dei finanziamenti dell'Unione nel settore degli affari interni. La conferenza è stata poi l'occasione per convalidare gli esiti della valutazione e della consultazione pubblica.

Del futuro dei finanziamenti dell'Unione nel settore degli affari interni si è discusso con gli interlocutori istituzionali in più occasioni, finanche in una colazione di lavoro a latere del Consiglio GAI del 21 gennaio 2011, in una prima colazione di lavoro con i coordinatori politici del Parlamento europeo il 26 gennaio 2011, durante l'audizione della commissaria Malmström davanti alla commissione parlamentare sulle sfide politiche (SURE) il 10 marzo 2011 e in uno scambio di pareri tra il direttore generale della direzione generale Affari interni e la commissione parlamentare Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 17 marzo 2011.

Gli esperti hanno dato il loro specifico parere sui futuri strumenti finanziari nel settore della sicurezza interna durante la riunione del comitato COSI del 5 ottobre 2010, che ha permesso uno scambio preliminare di vedute tra i rappresentanti degli Stati membri e delle agenzie (Eurojust, Europol, Cefpol e Frontex) e nel corso della conferenza EOS su Industria e Sicurezza tenutasi il 9 febbraio 2011. Gli aspetti tecnici dell'attuazione del futuro strumento finanziario nel settore della sicurezza interna sono stati inoltre discussi anche con gli esperti degli Stati membri nelle riunioni del 15 febbraio e del 18 luglio 2011 dei due comitati per il programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (ISEC e CIPS).

Da tali consultazioni, conferenze e discussioni tra esperti è emerso che tutti i principali interlocutori convengono sulla necessità di ampliare il campo di azione dei finanziamenti dell'Unione in materia di sicurezza interna, anche rispetto alla loro dimensione esterna, e di adoperarsi per una maggiore semplificazione dei meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie nel reagire alle emergenze. Perché apporti valore aggiunto, la spesa dell'Unione dovrebbe rispecchiare più da vicino le priorità e gli impegni strategici assunti a livello dell'Unione e sostenere l'attuazione dell'acquis in materia di affari interni. Quanto alla sicurezza interna, gli interlocutori ritengono che il programma di Stoccolma del 2009 e la strategia di sicurezza interna del 2010 già ne fissino le ampie priorità tematiche. Il futuro meccanismo di finanziamento dovrà quindi essere definito in modo estensivo per includere le autorità di contrasto della criminalità, le guardie di frontiera e le dogane. È inoltre importante e necessario coinvolgere maggiormente le competenti agenzie dell'Unione, quali Europol e Frontex, ed ampio è il sostegno all'ipotesi di ridurre a due fondi il numero degli strumenti finanziari, sempre che tale modifica comporti una effettiva semplificazione. I partecipanti alle discussioni sono poi d'accordo sulla necessità di un meccanismo di pronto intervento flessibile e la gestione concorrente orientata alla programmazione pluriennale è generalmente considerata la modalità di gestione adeguata per tutti i finanziamenti nel settore degli affari interni, anche se le organizzazioni non governative sono del parere che sia opportuno mantenere anche la gestione diretta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il diritto di intervenire discende dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea che recita: "L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima".

L'intervento dell'Unione è giustificato dagli obiettivi di cui all'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") che stabilisce i mezzi per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il regolamento è basato sul titolo V del trattato relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 e sull'articolo 87, paragrafo 2. Tali articoli costituiscono basi giuridiche compatibili alla luce delle particolarità giuridiche che caratterizzano il processo decisionale nell'ambito del citato titolo.

A motivo delle diverse regole di voto in sede di Consiglio derivanti dalla "geometria variabile" prevista dai protocolli n. 19 (sull'acquis di Schengen), n. 21 (sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e n. 22 (sulla posizione della Danimarca, anche in relazione alla parte terza, titolo V, del trattato) non è giuridicamente possibile, nonostante la coerenza degli obiettivi strategici perseguiti, predisporre un'unica proposta legislativa generale per il Fondo Sicurezza interna.

Il Fondo Sicurezza interna si configura pertanto come un quadro finanziario generale, composto da due atti distinti che istituiscono le diverse componenti del Fondo e stabiliscono gli obiettivi, le azioni ammissibili e le dotazioni di ciascuna componente:

- un regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo, la componente relativa alla cooperazione di polizia, alla prevenzione e alla lotta della criminalità e alla gestione delle crisi;
- un regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo, la componente relativa alla gestione delle frontiere e alla politica comune dei visti.

Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, il presente regolamento fornisce sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche dagli incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni dell'Unione europea (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione, della cooperazione pratica e delle valutazioni dei rischi e delle minacce. Di conseguenza, i due programmi che attualmente prevedono il sostegno finanziario nel settore politico in questione (ISEC e CIPS) devono essere abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2014, fatto salvo un regime transitorio. L'abrogazione del programma CIPS (Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio) non può essere disposta dal presente regolamento, ma richiederà un distinto atto giuridico, a motivo delle diverse regole di voto previste dalla sua doppia base giuridica (CE/Euratom).

Complessivamente, il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione in questo settore rispetto all'azione isolata degli Stati membri è evidente. L'Unione europea si trova in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri per affrontare fenomeni transfrontalieri e fornire una piattaforma per approcci comuni. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento contribuisce in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee nonché la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri, a facilitare e rendere sicure le comunicazioni, e a promuovere il lavoro di rete, la fiducia reciproca e lo scambio di informazioni e di buone pratiche a livello dell'Unione. È tuttavia comunemente riconosciuto che gli interventi debbano essere realizzati a un livello appropriato e che il ruolo dell'Unione debba limitarsi a quanto è necessario. Stando alla revisione del bilancio dell'Unione europea,

“il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i "beni pubblici" dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori”⁶.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 4 648 milioni di EUR (prezzi correnti) per il Fondo Sicurezza interna nel periodo 2014-2020. Di tale dotazione globale, 1 128 milioni di EUR rappresentano le risorse indicativamente disponibili per attuare il presente regolamento specifico. Indicativamente, il 50% dell'importo (564 milioni di EUR) sarà destinato ai programmi nazionali degli Stati membri, mentre il rimanente 50% sarà gestito a livello centrale per finanziare le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica.

milioni di EUR

Fondo Sicurezza interna <i>compresi nuovi sistemi IT</i>		4 648
- strumento per la cooperazione di polizia		1 128
- strumento per le frontiere		3 520

5. ELEMENTI PRINCIPALI

- **Concentrarsi sulle priorità strategiche**

Per garantire che si possa ottenere un impatto sufficiente e dimostrabile, il presente regolamento propone di concentrare il sostegno finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 su cinque priorità strategiche fondamentali (quali individuate dalla strategia di sicurezza interna dell'UE):

- prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata;
- aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio;
- prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento;
- rafforzare la capacità di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, e
- aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità.

Gli Stati membri sono tenuti a tenere in considerazione tali priorità strategiche, dettagliate nell'allegato del presente regolamento, all'atto della stesura dei rispettivi programmi nazionali

⁶ "Revisione del bilancio dell'Unione europea", COM(2010) 700 del 19.10.2010.

pluriennali, che possono essere modificati in qualsiasi momento con procedura semplificata, mediante atto delegato in caso di nuovi rischi o minacce emergenti. Inoltre, per fornire ulteriori incentivi, il tasso di cofinanziamento dell'Unione per le misure nazionali che attuano una delle priorità strategiche dell'Unione può essere aumentato fino al 90% (anziché 75%), conformemente al regolamento orizzontale.

Le misure concrete sostenute dal presente regolamento riguardano principalmente le azioni volte a rafforzare le capacità operative degli Stati membri, quali le operazioni transfrontaliere congiunte, lo scambio delle migliori pratiche, la verifica e convalida di nuove metodologie e tecnologie (per colmare il divario con la ricerca in materia di sicurezza finanziata dall'Unione), l'acquisto o locazione di attrezzature e infrastrutture tecniche, la formazione, lo scambio di personale, le attività di analisi, come le valutazioni dei rischi e delle minacce e il lavoro di rete.

Per un uso più efficace delle competenze e del know-how delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni, la Commissione ipotizza inoltre di avvalersi della possibilità offerta dal regolamento finanziario⁷ di affidare loro, nell'ambito delle risorse previste dal presente regolamento, l'esecuzione di compiti specifici che rientrino nella loro missione e siano complementari ai loro programmi di lavoro. Ai fini dei compiti oggetto del presente strumento, sono principalmente interessati l'ufficio europeo di polizia (Europol), per esempio per l'organizzazione di squadre investigative comuni o la funzione di helpdesk Prüm, e l'Accademia europea di polizia (CEPOL) per lo sviluppo e l'attuazione di programmi di formazione europei, curricula di studio e moduli tematici comuni, anche per il personale delle autorità di contrasto dei paesi terzi interessati.

- **Distribuzione delle risorse disponibili**

L'importo totale destinato al presente strumento per il periodo 2014-2020 è suddiviso in due parti: la dotazione di bilancio dell'Unione (1 128 milioni di EUR a prezzi correnti) e i contributi – di importo ancora sconosciuto – dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) che partecipano al presente strumento. Tra gli Stati membri, la Danimarca non partecipa al presente regolamento e l'Irlanda e il Regno Unito possono decidere di parteciparvi, in virtù dei rispettivi protocolli.

L'importo totale di 1 128 milioni di EUR è diviso in parti uguali (rapporto 50/50): agli Stati membri andrà un importo indicativo di 564 milioni di EUR (a prezzi correnti) a favore dei rispettivi programmi nazionali (gestione concorrente) e delle azioni dell'Unione, dell'assistenza emergenziale e dell'assistenza tecnica; la Commissione gestirà, con modalità dirette ed indirette, un importo indicativo della medesima entità.

I criteri scelti per l'assegnazione dei fondi disponibili agli Stati membri si rifanno ai principali beni che questi devono proteggere: la rispettiva popolazione, il territorio nazionale, le persone e merci soggetti a controllo nei rispettivi porti e aeroporti e le infrastrutture critiche europee designate ai sensi del diritto dell'Unione. Atteso che, nel presente contesto, si è inoltre tenuto

⁷ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010). Con questa sua proposta la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo.

conto della diversa capacità finanziaria degli Stati membri, il loro prodotto interno lordo è stato aggiunto (in modo inversamente proporzionale) come quinto criterio di assegnazione.

- **Assistenza emergenziale e azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi**

Nel presente regolamento e nel regolamento orizzontale sono inserite disposizioni specifiche per permettere all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri (situazione di emergenza). Tale assistenza emergenziale è sempre decisa dalla Commissione, ma può essere proposta anche dagli Stati membri, dalle agenzie dell'Unione, dalle organizzazioni internazionali o dal comitato "articolo 71" (COSI) rappresentato dallo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio. L'assistenza emergenziale non è limitata all'Unione ma può anche includere interventi nei paesi terzi o in relazione a tali paesi.

Generalmente l'elenco delle azioni ammissibili nei paesi terzi o in relazione a tali paesi ai sensi del presente regolamento si concentra sulle azioni operative a breve termine aventi un impatto diretto sulla sicurezza interna dell'Unione, quali le operazioni transfrontaliere congiunte, l'acquisto o locazione di attrezzature tecniche, gli scambi e le attività di formazione, le valutazioni delle minacce e dei rischi e il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione e di comunicazione. Compete principalmente alla Commissione attuare gli interventi nei paesi terzi, in modalità di gestione diretta o indiretta in conformità del regolamento finanziario. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte di finanziamento per aiutare i paesi terzi a sviluppare le loro specifiche capacità. L'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione. La complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il servizio europeo per l'azione esterna e i competenti servizi della Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea⁸,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.
- (2) Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.
- (3) La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, adottata dal Consiglio nel febbraio 2010¹¹, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di

⁸ GU C ... del [...], pag. [...].

⁹ GU C ... del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C ... del [...], pag. [...].

sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del novembre 2010, intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'Unione in azione"¹², ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità.

- (4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna.
- (5) Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna.
- (6) A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V del trattato non è possibile istituire il Fondo Sicurezza interna come un unico strumento finanziario.
- (7) Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con il presente regolamento e dello strumento istituito con regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti.¹³ Il quadro generale deve essere integrato dal regolamento (UE) n. XXX/2012¹⁴ recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
- (8) Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, costituiscono, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l'intera durata del Fondo Sicurezza interna, che fungerà da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, in conformità con il punto 17 dell'accordo interistituzionale.
- (9) Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

¹¹ Documento del Consiglio 7120/10.

¹² COM(2010) 673 definitivo.

¹³ GU L ... del [...], pag. [...].

¹⁴ GU L ... del [...], pag. [...].

- (10) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili.
- (11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.
- (12) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (13) Per assicurare un'attuazione uniforme del Fondo Sicurezza interna, occorre che la dotazione di bilancio dell'Unione destinata al presente strumento finanziario sia attuata in gestione concorrente, ad eccezione delle azioni di particolare interesse per l'Unione (azioni dell'Unione), dell'assistenza emergenziale e dell'assistenza tecnica, che sono attuate mediante gestione diretta e indiretta.
- (14) È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti e obiettivi, attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale, il numero dei passeggeri e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali, il numero delle infrastrutture critiche europee così come il loro prodotto interno lordo.
- (15) Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni, le strategie e i programmi dell'Unione, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse globali destinate ai programmi nazionali per conseguire le priorità strategiche dell'Unione di cui all'allegato del presente regolamento. Per i progetti che vertono su tali priorità, il contributo dell'Unione deve essere portato al 90% del loro costo totale ammissibile, conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].
- (16) È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione sia equivalente alle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali, in modo da assicurare che l'Unione europea possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo

dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.

- (17) Per rafforzare la capacità dell'Unione europea di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l'Unione, si deve poter fornire assistenza emergenziale, conformemente al meccanismo di pronto intervento istituito dal regolamento (UE) n. XXX/2012.
- (18) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri per affrontare fenomeni transfrontalieri e fornire una piattaforma per approcci comuni, le attività ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento devono contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee, la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri, il lavoro di rete, la fiducia reciproca e lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.
- (19) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente strumento concernenti la definizione delle priorità strategiche dell'Unione occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea affinché, durante i lavori preparatori, conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (20) Al fine di garantire un'attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (21) La decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà¹⁵ deve essere abrogata, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.
- (22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra autorità di contrasto, prevenire e combattere la criminalità, proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e migliorare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5

¹⁵ GU L 58 del 24.2.2007, pag.7.

del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo¹⁶.
- (24) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo¹⁷.
- (25) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo¹⁸.
- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (27) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda [*non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento*].
- (28) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito [*non partecipa all'adozione del presente regolamento,*

¹⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

¹⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

¹⁸ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1.

non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (di seguito "lo strumento") nell'ambito del Fondo Sicurezza interna (di seguito "il Fondo").

Unitamente con il regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2020.

2. Il presente regolamento stabilisce:

- a) gli obiettivi, le azioni ammissibili e le priorità strategiche del sostegno finanziario fornito in applicazione dello strumento;
- b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
- c) le risorse disponibili in forza del presente strumento, nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione.

3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

4. Lo strumento non si applica alle materie che rientrano nell'ambito del programma "Giustizia", come disposto dal regolamento (UE) n. XXX/2012¹⁹. Lo strumento può, tuttavia, contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "cooperazione di polizia": le specifiche misure e tipologie di cooperazione definite all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) "scambio di informazioni e accesso alle informazioni": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti per le attività delle autorità di contrasto nei settori della prevenzione,

¹⁹ GUL [...] del [...], pag. [...].

individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata.

- c) "prevenzione della criminalità": tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi della decisione 2009/902/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC)²⁰;
- d) "reato di criminalità organizzata": la condotta penalmente rilevante di un gruppo strutturato di tre o più persone, stabilito da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale;
- e) "terrorismo": qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo²¹, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008²²;
- f) "gestione dei rischi e delle crisi": qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e di altri rischi per la sicurezza;
- g) "prevenzione e preparazione": qualsiasi misura volta a prevenire e/o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza;
- h) "gestione delle conseguenze": l'effettivo coordinamento delle misure adottate per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza, al fine di garantire un effettivo coordinamento delle azioni a livello nazionale e/o dell'Unione;
- i) "infrastrutture critiche": le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;
- j) "situazione di emergenza": qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi

²⁰ GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44.

²¹ GU L 64 del 22.6.2002, pag. 3.

²² GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea.

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di operazioni transfrontaliere congiunte, il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati;

b) aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione.

3. Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce, promuovendoli e sviluppandoli, ai seguenti obiettivi operativi:

a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

b) il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi;

c) attività di formazione volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;

d) misure e migliori pratiche per la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato;

e) misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati pubblico-privato e un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di esperienze all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi interessati;

- f) la creazione di connessioni sicure e un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello dell'Unione e nazionale nel campo dell'allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, riservate e classificate;
- g) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

4. Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità:

- a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
- b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità;
- c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto;
- d) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
- e) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

- f) lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;
- g) utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

- a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
- b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità;
- c) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti;
- d) lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;
- e) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
- f) valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto;
- g) studi e progetti pilota.

Articolo 5

Risorse globali e attuazione

1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 1 128 milioni di EUR.
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.
3. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:
 - a) dei programmi nazionali, di cui all'articolo 6;
 - b) delle azioni dell'Unione, di cui all'articolo 7;

- c) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 8;
- d) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 9.

4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario]²³, fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 7, l'assistenza tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 9.

5. A titolo indicativo, le risorse globali sono così utilizzate:

- a) 564 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
- b) 564 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

6. Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, le risorse globali assegnate al presente regolamento, precisate nel paragrafo 1, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo Sicurezza interna e fungono da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria²⁴.

7. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.

8. Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

I contributi finanziari provenienti da tali paesi vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziare dal bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Programmi nazionali

1. Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

²³ GUL [...] del [...], pag. [...]

²⁴ COM(2011) 403 definitivo.

2. Nell'ambito dei programmi nazionali da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati membri si concentrano sui progetti riguardanti le priorità strategiche dell'Unione elencate nell'allegato del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per modificare l'allegato di cui al paragrafo 2, aggiungendo o eliminando priorità strategiche dell'Unione.

Articolo 7

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.

2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare:

- a) misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi;
- b) progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo;
- c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;
- d) progetti volti a promuovere il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione;
- e) progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni;
- f) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

- g) progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;
 - h) progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione nel settore della sicurezza;
 - i) studi e progetti pilota;
 - j) azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
3. Le azioni dell'Unione sono attuate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 8

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente nel limite di 800 000 EUR, all'assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza interna, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].
2. Su iniziativa di uno Stato membro, lo strumento può contribuire, nel limite del 5% dell'importo totale assegnato a quello Stato membro, all'assistenza tecnica prevista dal programma nazionale in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 9

Assistenza emergenziale

1. Il presente strumento fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, lettera j).
2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità del meccanismo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 10

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 564 milioni di EUR, così ripartito:
 - a) 30% in proporzione dell'entità della popolazione totale;

- b) 10% in proporzione dell'estensione del territorio nazionale;
- c) 10% in proporzione del numero di passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;
- d) 10% in proporzione del numero di infrastrutture critiche europee designate ai sensi della direttiva 2008/114/CE;
- e) 40% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).

2. Le cifre di riferimento per i dati di cui al paragrafo 1 sono le ultime statistiche fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, e i dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità della direttiva 2008/114/CE. La data di riferimento è il 30 giugno 2013.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla *[data di entrata in vigore del presente regolamento]*. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune “Asilo, migrazione e sicurezza” istituito a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Applicabilità del regolamento (UE) n. XXX/2012

Allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 14

Abrogazione

La decisione 2007/125/GAI del Consiglio, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/125/GAI del Consiglio, o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2. Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/125/GAI del Consiglio, prima del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale] aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2015, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate sulla base della decisione 2007/125/GAI del Consiglio, per il periodo 2011 - 2013.

5. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio per il periodo 2011-2013.

Articolo 16

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Elenco delle priorità strategiche dell'Unione (articolo 6, paragrafo 2)

- Misure intese a prevenire e **contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata**, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, e progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.
- Misure intese ad **aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio**, in particolare progetti volti a potenziare le capacità delle autorità di polizia e giudiziarie, progetti di collaborazione con le imprese al fine di proteggere i cittadini e dare loro gli strumenti per agire così come progetti per rafforzare la capacità di contrastare gli attacchi informatici.
- Misure intese a **prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento**, in particolare progetti che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, progetti che consentono alle autorità competenti di escludere i terroristi dall'accesso a fondi e materiali e di tracciare le loro operazioni, progetti per la protezione di passeggeri e merci e progetti volti a migliorare la sicurezza degli esplosivi e dei materiali CBRN.
- Misure intese ad aumentare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le **infrastrutture critiche** in tutti i settori di attività economica, compresi quelli che formano oggetto della direttiva 2008/114/CE, in particolare i progetti volti a promuovere partenariati pubblico-privato al fine di instaurare un clima di fiducia e facilitare la cooperazione, il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e di buone pratiche tra gli operatori pubblici e privati.
- Misure volte ad aumentare la **resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità**, in particolare progetti intesi a promuovere lo sviluppo di una politica europea coerente di gestione dei rischi che colleghi la valutazione delle minacce e dei rischi al processo decisionale, così come progetti a sostegno di una risposta coordinata ed efficace alle crisi intesi a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione (settoriali), ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile e del terrorismo.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Comunicazione "Costruire un'Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020"

Proposta di regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁵

Attualmente rubrica 3, titolo 18 – Affari interni

Future prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) – "Sicurezza interna"

Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione** (finanziamento nel settore degli Affari interni per il periodo 2014-2020)
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione** a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁶
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo ultimo delle politiche nel settore degli affari interni è instaurare uno spazio senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita.

²⁵ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
²⁶ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

La crescente importanza delle politiche nel settore degli affari interni trova conferma nel programma di Stoccolma e relativo piano d'azione, la cui attuazione costituisce una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori quali la migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e rimpatrio), la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne (compresa la politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di queste politiche. Il trattato di Lisbona consente inoltre all'Unione di rispondere con maggiore ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le priorità strategiche di questo settore, in particolare l'integrazione di cittadini di paesi terzi, vanno anche considerate nel contesto delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 intese ad aiutare l'UE a superare l'attuale crisi economica e finanziaria e a conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il Fondo Sicurezza interna fornirà l'assistenza finanziaria necessaria per tradurre in risultati tangibili gli obiettivi dell'Unione europea in materia di affari interni.

1.3.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

FONDO SICUREZZA INTERNA

Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

- a) prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati;
- c) aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Attuali attività ABB interessate: 18.05

Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;
- b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen.

Attuali attività ABB interessate: 18.02 (per quanto riguarda il Fondo per le frontiere esterne).

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli effetti della proposta/iniziativa sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti in modo particolareggiato nella sezione 4.1.2 della valutazione d'impatto.

In generale, la semplificazione introdotta a tutti i livelli del processo di finanziamento e in ciascuna modalità di gestione si ripercuoterà positivamente sui processi nell'ambito dei quali verrà gestito il sostegno finanziario.

Cooperazione di polizia, prevenzione e lotta alla criminalità e gestione delle crisi

I principali beneficiari del sostegno finanziario saranno gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto così come qualsiasi altra autorità specializzata nella protezione delle infrastrutture critiche e nella gestione delle crisi, ma anche, ove opportuno, le competenti organizzazioni internazionali e non governative (ad esempio, in materia di prevenzione della criminalità, lotta alla radicalizzazione e alla tratta di esseri umani).

Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà la popolazione nel suo insieme.

I principali risultati saranno: 1) una maggiore capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di individuare e perseguire con successo i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, al fine di ridurre le minacce per la sicurezza che tali reati comportano, e 2) una maggiore resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, grazie a una politica più coerente dell'UE in materia di gestione del rischio, in cui la valutazione delle minacce e dei rischi confluisca nel processo di elaborazione delle politiche, da un lato, e, dall'altro, a una risposta dell'UE alla crisi più efficace e coordinata, basata su un più stretto collegamento tra le capacità e le competenze esistenti.

Un altro importante risultato consisterà nell'aumentare la capacità degli Stati membri prevenire, prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altre minacce gravi per la sicurezza. **Frontiere esterne e visti**

I principali beneficiari del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e dei visti saranno i servizi che attuano l'acquis di Schengen, il codice frontiere Schengen e il codice dei visti negli Stati membri: guardia di frontiera, polizia e servizi consolari. Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà quello dei viaggiatori: tutte le persone che attraversano le frontiere esterne per entrare nel territorio dell'Unione europea. I risultati includeranno una maggiore capacità dei citati servizi 1) di sorvegliare le frontiere e instaurare collegamenti con altri servizi di contrasto, nell'ambito del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur); 2) gestire i flussi migratori presso gli uffici consolari (domande di visto) e 3) migliorare la gestione dei flussi di passeggeri ai valichi di frontiera, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di protezione, in cooperazione con gli altri servizi di contrasto, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità. Un importante risultato specifico sarà la creazione di due nuovi sistemi IT dell'UE per la gestione degli attraversamenti di frontiera dei cittadini di paesi terzi (un sistema di ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati).

1.3.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Poiché dovrà essere condotto un dialogo strategico in vista di definire i programmi nazionali, non è possibile stabilire, a questo stadio, un elenco esaustivo di indicatori per misurare il conseguimento dei suddetti obiettivi specifici.

Tuttavia, con riferimento alla **cooperazione di polizia e alla prevenzione e lotta contro la criminalità**, gli indicatori includeranno il numero di operazioni transfrontaliere congiunte effettuate, il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati.

Gli indicatori in materia di **gestione delle crisi** e protezione delle infrastrutture critiche includeranno il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce prodotte a livello dell'Unione. Nel settore delle **frontiere e dei visti**, gli indicatori includeranno il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto, lo sviluppo di attrezzature per il controllo delle frontiere e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna. Gli indicatori d'impatto misureranno l'incremento della sicurezza alle frontiere, la capacità di rilascio dei visti e la capacità di gestire in modo sicuro e fluido gli attraversamenti di frontiera.

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Nel periodo 2014-2020 l'Unione continuerà ad affrontare grandi sfide sul fronte degli affari interni.

Garantire un ambiente sicuro è sia necessario sia utile per la sua crescita economica, culturale e sociale.

All'Unione spetta un ruolo decisivo, che si tratti di affrontare le minacce della criminalità grave e organizzata, della criminalità informatica e del terrorismo, di assicurare la gestione delle frontiere esterne dell'UE o ancora di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza conseguenti alle catastrofi naturali o indotte dalle attività umane. Nell'era della globalizzazione, in cui le minacce aumentano e assumono una dimensione sempre più transnazionale, nessuno Stato membro può reagire efficacemente da solo. È necessaria una risposta europea globale e coerente al fine di garantire che le autorità di contrasto possano operare efficacemente, senza essere ostacolate da frontiere e diverse competenze giurisdizionali. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. I recenti avvenimenti dei paesi dell'Africa settentrionale hanno dimostrato quanto sia importante che l'UE disponga di un approccio globale e coordinato in materia di migrazione, frontiere e sicurezza. La dimensione esterna dell'UE in materia di affari interni - sempre più importante - deve pertanto essere rafforzata, coerentemente con la politica estera dell'Unione.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

La gestione dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza comporta sfide che i singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Si tratta di settori in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai finanziamenti dell'Unione.

Su alcuni Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell'Unione che devono gestire. L'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure comuni per garantire un effettivo controllo e una sorveglianza efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Le politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne sono pertanto improntate al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Il bilancio dell'Unione fornisce gli strumenti per sopperire alle implicazioni finanziarie di tale principio. Nel settore della sicurezza, i reati gravi e la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce per la sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali reati, per esempio attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie interoperabili e comuni valutazioni dei rischi e delle minacce.

Affrontare i flussi migratori, gestire le frontiere esterne e la sicurezza dell'Unione richiede ingenti risorse e notevoli capacità da parte degli Stati membri. Una più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le attrezzature consente di generare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per le politiche comuni dell'UE. Si tratta di una prospettiva particolarmente importante nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per tutte le forme di operazioni transfrontaliere congiunte risulta determinante per migliorare la cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

In relazione alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l'adozione di misure e la messa in comune di risorse a livello dell'UE aumenterebbero in misura significativa l'influenza che l'Unione può esercitare sui paesi terzi per convincerli ad impegnarsi al suo fianco per affrontare le questioni attinenti alla migrazione e alla sicurezza, che interessano in primo luogo l'UE e gli Stati membri.

Il diritto dell'UE di intervenire nel settore degli affari interni discende dal titolo V "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è contemplata all'articolo 212, paragrafo 3, del TFUE. Le proposte rispettano il principio di sussidiarietà in quanto la maggior parte del finanziamento sarà attuato mediante gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Benché sia opinione condivisa che gli attuali strumenti finanziari del settore degli affari interni funzionano efficacemente e raggiungono gli obiettivi perseguiti, le conclusioni che si possono trarre dalle valutazioni intermedie e dalla consultazione dei principali referenti indicano che è necessario:

- semplificare e snellire i futuri strumenti del settore degli affari interni, riducendo il numero di programmi finanziari a due mediante la creazione di un Fondo Asilo e migrazione e un Fondo Sicurezza interna. Ciò consentirà all'UE di utilizzare in modo più strategico i suoi strumenti, affinché possano rispondere più efficacemente alle priorità politiche e alle esigenze dell'UE;
- rafforzare il ruolo dell'Unione quale protagonista a livello mondiale, includendo una componente relativa alla dimensione esterna nei futuri fondi per rafforzare l'influenza dell'UE nella dimensione esterna delle politiche in materia di affari interni;
- privilegiare la gestione concorrente anziché la gestione centralizzata, ove possibile, per eliminare inutili oneri burocratici;
- stabilire un approccio orientato ai risultati nella gestione concorrente mediante una programmazione pluriennale accompagnata da un dialogo strategico ad alto livello: ciò assicurerà che i programmi nazionali degli Stati membri siano perfettamente in linea con gli obiettivi e le priorità politiche dell'UE e permetterà di concentrarsi sul conseguimento dei risultati;
- migliorare la gestione centralizzata in modo da offrire una pluralità di strumenti per le attività incentrate sulle politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative e azioni negli Stati membri e nei paesi terzi (dimensione esterna), nonché gli interventi di emergenza, studi e eventi;
- istituire un quadro normativo comune con un insieme condiviso di norme in materia di programmazione, comunicazione, gestione finanziaria e controlli, quanto più possibile analogo a quelli esistenti per gli altri fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, affinché tutti i partecipanti possano sviluppare una migliore comprensione delle regole e garantendo, in tal modo, un elevato grado di coerenza e coesione;
- prevedere una rapida ed efficace risposta alle emergenze, concependo i fondi in modo tale da permettere all'UE di reagire adeguatamente in situazioni in rapida evoluzione;
- potenziare il ruolo delle agenzie del settore degli affari interni per promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri e affidare loro l'attuazione di azioni specifiche, pur garantendo un adeguato controllo politico sulle attività delle agenzie.

Una descrizione più particolareggiata in proposito è contenuta nella valutazione di impatto e nella relazione introduttiva di ciascun regolamento.

1.4.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Una serie di altri strumenti dell'UE fornirà sostegno ad attività che sono complementari alle azioni che saranno finanziate nell'ambito del Fondo Sicurezza interna:

La linea di demarcazione tra il Fondo Sicurezza interna e lo strumento finanziario per la protezione civile rimarrà quella descritta all'articolo 3 dell'attuale programma CIPS: le catastrofi naturali e quelle causate involontariamente da attività umane rientrano nella competenza della protezione civile (infortuni), mentre i disastri causati intenzionalmente da azioni umane rientrano nell'ambito delle misure di sicurezza e quindi nel Fondo Sicurezza interna.

Gli attentati terroristici o altri incidenti di sicurezza resteranno al di fuori dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE. Non è nemmeno chiaro in che misura e per quale preciso campo di applicazione l'articolo 222 del TFUE (clausola di solidarietà) possa essere invocato per aiutare gli Stati membri vittime di attentati terroristici o catastrofi naturali e provocate dall'uomo, poiché ciò richiede l'adozione formale di disposizioni attuative non ancora proposte. Le possibilità di finanziamento di emergenza nell'eventualità di attentato terroristico o altri incidenti di sicurezza proverranno pertanto dal Fondo Sicurezza interna.

Sarà colmato il divario tra la ricerca in materia di sicurezza nell'ambito del programma "Orizzonte 2020" e l'applicazione pratica dei risultati di tali attività, in quanto il Fondo Sicurezza interna prevede obiettivi specifici e azioni ammissibili che consentono il finanziamento della verifica e convalida dei risultati della ricerca scientifica ("prototipi") in vista dell'applicazione pratica su larga scala ("appalti pre-commerciali").

Il futuro programma "Giustizia" presenterà una stretta connessione e complementarità con il Fondo Sicurezza interna, in particolare nella sua componente relativa alla "Giustizia penale", ma sarà maggiormente incentrato sulla cooperazione giudiziaria, sul processo di armonizzazione procedurale e sul reciproco riconoscimento, in modo da evitare, nella pratica, sostanziali sovrapposizioni.

Le componenti relative alla dimensione esterna del Fondo Sicurezza interna sosterranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; tali azioni servono principalmente gli interessi e gli obiettivi dell'UE, hanno conseguenze dirette nell'UE e nei suoi Stati membri e assicurano la continuità con le attività svolte nel territorio dell'UE. Tali finanziamenti saranno concepiti e attuati coerentemente con l'azione esterna e la politica estera dell'UE. Non sono destinati ad azioni che sostengono lo sviluppo e integreranno, come opportuno, l'assistenza finanziaria fornita attraverso strumenti di assistenza esterna. In questo contesto, il successore del programma tematico "Migrazione e asilo" e lo strumento per la stabilità saranno di particolare interesse nel settore degli affari interni. Mentre gli strumenti di aiuto esterno sostengono le necessità di sviluppo dei paesi beneficiari o gli interessi politici generali dell'UE con i partner strategici, i fondi nel settore degli affari interni finanzieranno azioni specifiche nei paesi terzi nell'interesse degli obiettivi di sicurezza interna dell'UE. Serviranno pertanto a colmare specifiche carenze e contribuiranno a integrare la gamma di strumenti a disposizione dell'UE.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 al 31.12.2020
- Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione prevista²⁷

- Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità²⁸
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente con gli Stati membri
- Gestione decentrata con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni:

Le proposte saranno attuate principalmente in gestione concorrente, con programmi nazionali pluriennali.

Gli obiettivi da conseguire nell'ambito di programmi nazionali saranno integrati da "azioni dell'Unione" e da un meccanismo di pronto intervento per far fronte a situazioni di emergenza. Tali finanziamenti saranno erogati principalmente sotto forma di sovvenzioni e appalti pubblici con gestione diretta centralizzata e includeranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Si farà ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando le risorse su un numero limitato di obiettivi dell'UE, e alle competenze dei principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di partenariato e accordi quadro.

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione centralizzata diretta.

I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano anche ai due strumenti del Fondo Sicurezza interna (rispettivamente, relativi alle frontiere e ai visti e alla cooperazione di polizia) che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stregua di Stati membri, in base agli accordi di associazione Schengen. Parteciperanno agli strumenti conformemente alle disposizioni del regolamento, dando attuazione ai propri programmi nazionali pluriennali e potranno chiedere finanziamenti nell'ambito delle azioni dell'Unione ecc. Come per il

²⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

²⁸ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Fondo per le frontiere esterne, dovranno essere conclusi accordi specifici per precisare le disposizioni complementari necessarie alla loro partecipazione (in relazione al regolamento finanziario, alle modalità di esecuzione e ai trattati, incluso il potere di controllo della Corte dei conti). Atteso che tali paesi contribuiscono al bilancio dell'UE per i due strumenti in misura proporzionale al loro PIL, gli accordi ne fisseranno anche i contributi nell'ambito della ripartizione delle responsabilità sulla governance Schengen, indipendentemente dall'entità delle dotazioni fornite loro dagli strumenti. Ad oggi, gli Stati associati sono: Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

Per la gestione concorrente, si propone un quadro coerente ed efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per ciascun programma nazionale, gli Stati membri sono invitati a costituire un comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare.

Su base annua gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i pagamenti annuali. Ai fini della raccolta del materiale necessario al processo di revisione intermedia, nel 2017 essi dovranno inoltre fornire ulteriori informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi. Un esercizio analogo sarà effettuato nel 2019, per consentire eventuali adeguamenti durante l'ultimo esercizio finanziario (2020).

Al fine di favorire l'emergere di una cultura improntata alla valutazione nel settore degli affari interni, i Fondi faranno riferimento a un quadro comune di monitoraggio e valutazione corredato di ampi indicatori collegati alle politiche, che sottolineino l'impostazione orientata ai risultati dei fondi e il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'insieme delle politiche dirette alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali indicatori sono collegati all'impatto che i fondi possono avere: lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE; il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna e un approccio comune sulla migrazione e sulla sicurezza verso i paesi terzi.

Per garantire un' adeguata applicazione dei principi di valutazione, e forti dell'esperienza pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito dell'attuale sistema di finanziamento UE per gli affari interni, la Commissione e gli Stati membri collaboreranno per delineare un quadro comune di monitoraggio e valutazione, anche definendo modelli e indicatori comuni di realizzazione e risultato.

Tutte le misure saranno stabilite all'inizio del periodo di programmazione, in modo da permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e dei criteri concordati.

Per ridurre gli oneri amministrativi e assicurare sinergie fra la rendicontazione e la valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si baseranno, integrandole, su quelle fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali di esecuzione dei programmi nazionali.

Nel 2018 la Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei programmi nazionali.

A livello più generale, la Commissione intende presentare una relazione intermedia sull'attuazione dei fondi entro il 30 giugno 2018 e una valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, avente per oggetto l'attuazione nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione concorrente).

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I programmi di spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di accertamenti significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di attività della DG HOME (ed ex DG JLS) .

Nella gestione concorrente, i rischi generici relativi all'attuazione dei programmi in corso ricadono principalmente in tre categorie:

- rischio di utilizzo inefficace o insufficientemente mirato dei fondi;
- errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze nei sistemi di gestione e di controllo;
- impiego inefficiente di risorse amministrative (limitata proporzionalità dei requisiti);

Giova inoltre notare gli elementi specifici riguardanti il sistema dei quattro fondi nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

- Il sistema dei programmi annuali garantisce che i pagamenti finali siano effettuati ad intervalli regolari, sulla base di spese certificate e sottoposte a audit. Tuttavia, il periodo di ammissibilità dei programmi annuali non coincide con l'esercizio finanziario dell'UE e la catena di affidabilità non è pertanto del tutto soddisfacente, nonostante un sistema molto rigoroso.
- Le dettagliate norme di ammissibilità sono stabilite dalla Commissione. Ciò garantisce in linea di principio l'omogeneità delle spese finanziate, ma crea anche un'inutile mole di lavoro per le autorità nazionali e la Commissione e aumenta il rischio di errori dei beneficiari e/o degli Stati membri, a causa di errori d'interpretazione delle norme UE.
- Gli attuali sistemi di gestione e di controllo sono molto simili a quelli applicati nell'ambito dei Fondi strutturali, ma esistono lievi differenze, soprattutto nella catena di responsabilità tra le autorità di certificazione e le autorità di audit. Ciò crea confusione negli Stati membri, in particolare quando le autorità intervengono nell'ambito di entrambi i tipi di fondi; si accresce inoltre il rischio di errori ed è necessario un più intenso monitoraggio.

Tali elementi saranno oggetto di una profonda modifica nella presente proposta:

- i sistemi di gestione e di controllo seguiranno i criteri generali definiti per i fondi del QCS e saranno pienamente conformi ai nuovi requisiti del nuovo regolamento finanziario: il numero delle autorità scenderà da 3 a 2 (l'autorità responsabile e l'autorità di audit) i cui ruoli sono precisati, ai fini di maggiore certezza;
- la programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allineerà i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale;
- i controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua dichiarazione annuale di affidabilità della gestione;

- la precisazione e la semplificazione delle norme di ammissibilità e la loro armonizzazione con altri strumenti di sostegno finanziario dell'Unione ridurranno gli errori commessi dai beneficiari che si avvalgono di aiuti da fonti diverse. Tali norme di ammissibilità saranno definite a livello nazionale, ad eccezione di alcuni principi base, analoghi a quelli utilizzati per i fondi del QCS;
- è incoraggiato il ricorso alle opzioni semplificate, soprattutto per le sovvenzioni di piccola entità.

Nell'ambito della gestione centralizzata, i rischi principali sono i seguenti:

- il rischio di scarsa corrispondenza tra i progetti ricevuti e le priorità politiche della DG HOME;
- il rischio che i progetti selezionati siano di scarsa qualità e che il progetto non sia stato sufficientemente sviluppato dal punto di vista tecnico, compromettendo così l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, mancanza di competenze o monitoraggio insufficiente;
- il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficace o non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi ammissibili effettivi a cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo documentale dei costi ammissibili) che per gli appalti (a volte il numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);
- il rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (soprattutto di piccole dimensioni) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire la trasparenza delle operazioni eseguite;
- il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.

Tali rischi dovrebbero diminuire, in gran parte, grazie a proposte più mirate e all'applicazione di elementi semplificati previsti nel nuovo regolamento finanziario.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Gestione concorrente:

A livello degli Stati membri, la struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit dei progetti. La sequenza di queste funzioni è tuttavia modificata affinché risulti inequivocabilmente che i controlli sul posto sono di competenza dell'autorità responsabile, come parte integrante della preparazione per l'esercizio annuale di liquidazione dei conti.

Per incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità responsabili verrebbero accreditate da un'autorità accreditante incaricata della loro supervisione continua. La riduzione del numero delle autorità coinvolte (non è più prevista l'autorità di certificazione e il numero dei fondi è ridotto) dovrebbe, potenzialmente, ridurre l'onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, consentendo altresì una ripartizione più chiara delle responsabilità.

Finora non è disponibile una stima affidabile dei costi dei controlli sui fondi in gestione concorrente nel settore degli affari interni. L'unica stima disponibile riguarda il FESR e il Fondo di coesione, nel cui caso i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) si aggirerebbero intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del programma nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% all'audit.

Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo:

- la creazione e l'operatività di un'autorità accreditante e in generale un cambiamento del sistema;
- la presentazione di una dichiarazione di affidabilità di gestione a corredo dei conti annuali;
- i controlli sul posto svolti dall'autorità responsabile;
- la necessità di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione.

Esistono tuttavia anche proposte che ridurranno i costi relativi al controllo:

- non ci saranno più le autorità di certificazione. Benché le loro funzioni siano in parte riprese dall'autorità responsabile, ciò consentirà allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole dei costi della certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli audit;
- i controlli che saranno effettuati dall'autorità di audit dovranno mirare piuttosto a una verifica (a campione) dei controlli di primo livello amministrativo e sul posto già effettuati dall'autorità responsabile. Ciò accelererà i procedimenti in contraddittorio e garantirà che tutti i controlli necessari siano effettuati prima della presentazione dei conti annuali;
- il ricorso ai costi semplificati ridurrà i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;
- la chiusura annuale e la limitazione del periodo per la verifica di conformità a 36 mesi ridurranno il periodo di conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari;
- l'avvio di una corrispondenza per via elettronica tra la Commissione e gli Stati membri sarà obbligatorio.

A tali elementi si aggiungono le azioni di semplificazione di cui al punto 2.2.1 che contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari con una conseguente parallela diminuzione dei rischi di errore e di costi amministrativi.

Conseguentemente, nel complesso ci si attende che tali proposte determinino piuttosto una redistribuzione dei costi dei controlli anziché una variazione nella loro entità. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei rischi, e una migliore e più rapida catena di affidabilità.

A livello della Commissione, presumibilmente i costi di gestione e dei controlli per la gestione concorrente non diminuiranno nella prima metà del periodo di programmazione.

Ciò è in primo luogo dovuto al fatto che l'entità e i settori strategici interessati dalla gestione concorrente aumenteranno rispetto al periodo in corso. Pertanto mantenere le stesse risorse impone già un aumento di efficienza. Inoltre, i primi anni saranno caratterizzati da una molteplicità di compiti: la chiusura dei programmi 2007-2013 (ultime relazioni definitive entro il 31 marzo 2016), la conduzione dei dialoghi strategici, l'approvazione dei programmi nazionali pluriennali 2014-2020 e la costituzione del nuovo sistema di liquidazione dei conti. Nella seconda metà del periodo le risorse potenzialmente disponibili saranno utilizzate per migliorare il monitoraggio e la valutazione.

Gestione centralizzata

Per quanto riguarda la gestione centralizzata, la Commissione continuerà ad applicare il suo attuale sistema di controllo, composto dai seguenti elementi: supervisione delle operazioni da parte delle direzioni operative, i controlli ex ante da parte dell'Unità "Bilancio e controllo", il comitato interno in materia di appalti, i controlli ex post per le sovvenzioni o gli audit della struttura di audit interno e/o del Servizio di audit interno. Il settore del controllo ex-post applica una "strategia di individuazione" delle irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di un'analisi dei rischi.

Grazie a questa combinazione di controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e audit sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuo medio quantificabile è stato inferiore al 2%. Pertanto, il sistema di controllo interno, e il relativo costo, è a giudizio della DG HOME adeguato per raggiungere l'obiettivo di un ridotto tasso di errore.

Nondimeno, in questo contesto, la DG HOME continuerà a esaminare possibili modalità per migliorare la gestione e approfondire la semplificazione. In particolare sarà fatto il massimo ricorso possibile alle opzioni semplificate previste dal nuovo regolamento finanziario, poiché si stima che contribuiranno alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e pertanto comporteranno una parallela riduzione dei rischi di errore e degli oneri amministrativi per la Commissione.

Nuove linee di azione

Le proposte prevedono nuove linee di azione per i finanziamenti UE nel settore degli affari interni, ad esempio un uso migliore delle competenze esistenti nelle agenzie dell'UE, lo sviluppo della dimensione esterna e il rafforzamento dei meccanismi di emergenza.

Esse richiedono nuovi metodi di gestione e di controllo da parte della DG HOME.

Gli importi che saranno destinati alle nuove linee d'azione non sono ancora determinati, ma saranno probabilmente trascurabili rispetto alla dotazione complessiva per l'intero settore degli affari interni. Tuttavia, sarà molto importante definire quanto prima gli strumenti e le modalità operative interne per attuare questi nuovi compiti entro il periodo prescritto, nel pieno rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.

L'analisi che precede indica chiaramente che, nonostante tutte le semplificazioni introdotte, dovrà essere rafforzato il livello di risorse umane necessarie per attuare il maggiore bilancio della DG HOME.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione

e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito dell'assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a individuare i settori a rischio e a trovare le risposte adeguate. Se del caso, saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio dei casi di frode relativi ai fondi.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione, che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come previsto all'articolo 24, paragrafo 5, lettera c).

Inoltre, il riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su accertamenti della Commissione o della Corte dei conti è stato espressamente previsto all'articolo 41.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss. ²⁹	di paesi EFTA ³⁰	di paesi candidati ³¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
3		Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
3	18 01 04 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità – Assistenza tecnica	Non diss.	NO	NO	Sì	NO
3	18 02 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità	Diss.	NO	NO	Sì	NO
3	18 01 04 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – Assistenza tecnica	Non diss.	NO	NO	Sì	NO
3	18 02 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti –	Diss.	NO	NO	Sì	NO

I contributi dei paesi terzi riguardano entrambe le componenti del Fondo Sicurezza interna.

I criteri e i metodi per il calcolo di tali contributi dovranno essere negoziati tra l'UE e gli Stati associati con procedura separata. Nell'ipotesi di percentuali analoghe a quelle attualmente applicate nell'ambito

²⁹ SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati

³⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

del Fondo per le frontiere esterne, agli Stati associati sarebbe richiesto di contribuire con circa 210 milioni di EUR per la componente "frontiere e visti" e con circa 50 milioni di EUR per la componente "cooperazione di polizia".

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 3	Sicurezza e cittadinanza
--	-----------------	--------------------------

DG HOME			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Dopo il 2020	TO
• Stanziamenti operativi (prezzi correnti)											
18 02 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità	Impegni	(1a)	135,076	143,047	151,283	159,791	168,578	177,653	187,022		1 1
	Pagamenti	(2a)	15,714	43,881	71,419	111,709	147,854	156,248	164,918	410,707	1 1
18 02 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti	Impegni	(1a)	422,310	447,186	472,886	499,435	526,856	555,173	584,412	-	3 5
	Pagamenti	(2a)	59,999	120,794	223,204	350,813	461,098	487,256	514,275	1 290,818	3 5
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici³²											
18 01 04 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità			0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800		
18 01 04 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti			1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700		

³² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per DG HOME	Impegni	=1+1 a +3	559,886	592,733	626,669	661,726	697,934	735,326	773,934		4 6
	Pagamenti	=2+2 a +3	78,213	167,174	297,123	465,023	611,452	646,004	681,693	1 701,525	4 6

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	-------------------------------

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Dopo il 2020	TOTALE
DG: HOME										
• Risorse umane		20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841		1
• Altre spese amministrative		0,156	0,159	0,162	0,165	0,168	0,172	0,175		
TOTALE DG HOME	Stanziamenti	20,997	21,000	21,003	21,006	21,009	21,013	21,016		1

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	20,997	21,000	21,003	21,006	21,009	21,013	21,016		1
--	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le	Impegni	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

RUBRICHE 1 e 5 del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti										
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

La politica nel settore degli affari interni è attuata principalmente in gestione concorrente. Le priorità di spesa sono fissate a livello UE, mentre la gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità responsabili a livello nazionale. Gli indicatori comuni di realizzazione e i risultati saranno decisi assieme tra Commissione e le autorità responsabili nell'ambito dei programmi nazionali, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare gli obiettivi di risultato fintantoché i programmi non saranno redatti, negoziati e approvati nel 2013/14.

Con riferimento alla gestione centralizzata, la DG HOME non può nemmeno fornire un elenco esaustivo di tutti i risultati che saranno conseguiti grazie all'intervento finanziario dei Fondi, né il loro costo medio e il relativo numero, come richiesto dalla presente sezione. Non si dispone al momento di strumenti statistici per un calcolo significativo dei costi medi sulla base dei programmi in corso; inoltre una definizione tanto precisa sarebbe contraria al principio della flessibilità richiesta al futuro programma per potersi adattare alle priorità strategiche nel periodo 2014-2020. Ciò vale in particolar modo per l'assistenza emergenziale e le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	↓	Tipo di risultato ³³	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ³⁴ ...																		

³³ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

³⁴ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale Obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																		
- Risultato																		
Totale parziale Obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE																		

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Mio EUR (al terzo decimale) **HOME**

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale³⁵	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Risorse umane HOME	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	145,887
Altre spese di natura amministrativa	0,156	0,159	0,162	0,165	0,168	0,172	0,175	1,157
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	20,997	21,000	21,003	21,006	21,009	21,013	21,016	147,044

Esclusa la RUBRICA 5³⁶ del quadro finanziario pluriennale³⁷	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Risorse umane HOME	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	4,480
Altre spese di natura amministrativa	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	13,020

³⁵ Dotazione globale, sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compresi i funzionari e il personale esterno

³⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

³⁷ Personale esterno finanziato da ex linee "BA", sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compreso il personale esterno in sede e in delegazione.

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	17,500
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TOTALE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: le cifre utilizzate per l'anno N sono quelle riferite al 2011.

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) HOME							
18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	136	136	136	136	136	136	136
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	15	15	15	15	15	15	15
18 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁸							
18 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	16	16	16	16	16	16	16
XX 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)	10	10	10	10	10	10	10
18 01 04 bb ³⁹	- in sede ⁴⁰	4	4	4	4	4	4
	- nelle delegazioni	*	*	*	*	*	*
18 01 04 cc	- in sede ⁴²	6	6	6	6	6	6
	- nelle delegazioni	*	*	*	*	*	*
XX 01 05 02 (AC, END e INT –							

³⁸ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation) .

³⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴⁰ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

⁴¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴² Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (13 01 04 02)							
TOTALE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni saranno adeguati nell'eventualità di un processo di esternalizzazione ad una agenzia esecutiva.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei in sede	I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione di un programma finanziario, quali:- fornire dati ai fini della procedura di bilancio; - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri; - preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento, definire le priorità annuali, approvare i programmi nazionali; - gestire i programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione; - comunicare con i partecipanti (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri ecc); - redigere orientamenti per gli Stati membri; - gestire progetti, sotto il profilo operativo e finanziario; - eseguire controlli, come sopra descritto (verifiche ex ante, comitato di aggiudicazione, controlli ex post, audit interno, liquidazione dei conti); - contabilità; - sviluppare e gestire gli strumenti IT di gestione delle sovvenzioni e dei programmi nazionali; - monitorare e riferire sulla realizzazione degli obiettivi, compreso nelle relazioni annuali di attività e nelle relazioni sulle sottodeleghe dell'ordinatore.
Personale esterno	I compiti sono simili a quelli svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei, ad eccezione di compiti che non possono essere svolti dal personale esterno.
Personale nelle delegazioni	Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il **prossimo** quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁴³.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta dispone che i finanziamenti europei siano cofinanziati. L'importo esatto del cofinanziamento non può essere quantificato. Il regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in linea con le tipologie di azione:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	Sm	
TOTALE stanziamenti cofinanziati	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	

⁴³ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴⁴						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo.....								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

⁴⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.